



■ SINDACALE

Rif. n° u3207/08 del 15/10/08

Da: Serenella Santuz

Per: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

SA/nc

PERMESSI PER ASSISTERE PERSONE CON HANDICAP. RIPROPORZIONAMENTO IN CASO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Scadenze:

Sanzioni:

Opportunità:

Per approfondimenti: [circolare Ministero All.1](#)

Link:

Circolari precedenti:

Per informazioni:

serenella_santuz@unindustria.bg.it, tel. 035275269

andrea_nava@unindustria.bg.it, tel. 035275238

paolo_bondesan@unindustria.bg.it, tel. 035275237

Segreteria Servizio Sindacale tel. 035275233, 234, 232

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello, ha chiarito che, in analogia con l'ipotesi di part time verticale, i tre giorni di permesso per assistere familiari con handicap (art. 33 legge 104/1992) devono essere riproporzionati anche nel caso di collocazione del lavoratore beneficiario in cassa integrazione guadagni ordinaria con sospensione a zero ore settimanali.

Lo specifico criterio di riproporzionamento applicabile alla fattispecie in questione, inoltre, secondo il Ministero, sarebbe il medesimo già stabilito dall'Inps per il caso di assistenza a persone handicappate per periodi inferiori al mese.

In detta ipotesi per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso. Quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non si ha diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni ma inferiori a 20 spetta un solo giorno di permesso.